

**STUDIO LEGALE MOSCHIANO**

**via E. Stella n. 20- 83023 Lauro (AV) Tel./Fax. 0818240231**

**via G. Puccini n. 17- 80035 Nola (NA) Tel./fax. 0815124578 cell. 3478686034**

**[sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it)**

**[sabatomoschiano@libero.it](mailto:sabatomoschiano@libero.it)**

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE**

**AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

**PER:** il sig. **Sergio David Manzi** nato a Solofra (AV) il 17.03.1995 e residente in Lauro (AV) alla Piazza Municipio n. 10, CF: MNZSGD95C17I805X, rappresentato e difeso, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, dall'avv. Sabato Moschiano (CF: MSCSBT61D30E487N), nel cui studio in Nola (NA) alla via G. Puccini n. 17 elettivamente domicilia con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it) ed il seguente numero di tel/fax: 0818240231– presso i quali si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o avviso di cui agli art. 176 e 134 c.p.c.

**-ricorrente**



## **CONTRO**

**il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede ivi alla via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistente*

## **NONCHE' CONTRO**

**il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede ivi alla via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistente*

## **E CONTRO**

**il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede ivi alla via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistente*

## **ED INFINE CONTRO**

**l'Istituto Comprensivo Cadorna di Milano e l'Istituto Comprensivo "Riccardo Massa" di Milano**, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede ivi alla via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistenti*

**ED EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI TERZA FASCIA ATA DELL'USR LOMBARDIA, A.T. DI MILANO, VALIDE PER IL TRIENNIO 2021-23**, in cui i



ricorrenti risultano inseriti, i quali subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

*-controinteressati*

### FATTO

- Il ricorrente era inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico;
- nella domanda (**allegato 1**) il ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico il diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michele Pinto" di Mugnano del Cardinale (AV) nell'anno scolastico 2017 (**allegato 2**), mentre come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione-settore sala e bar, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario Ippsart 2 "Primo Levi" di Agropoli (SA), nell'anno scolastico 2011/2012 con votazione 100/100 (**allegato 3**);
- in data 21.09.2021, il sig. Manzi è stato assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2022, in qualità di collaboratore scolastico c/ l'Istituto Comprensivo "Riccardo Massa" di Milano (**allegato 4**);
- in data 26.11.2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Riccardo Massa" di Milano, con prot. ris. n. 3583/U, inviava al ricorrente richiesta di avvio procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (**allegato 5**);
- in data 1.03.2022 il Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha notificato decreto di licenziamento senza preavviso avente prot. MPI AOOUSPMI dell'01.03.2022, a



firma del Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, dott. Yuri Coppi, avente il seguente tenore letterale (**allegato 6**):

*"Il Dirigente*

*VISTO il D. lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.lgs. n.75 del 22/06/2017- c.d. Decreto Madia;*

*VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018; VISTO il provvedimento prot. 3782 del 12/3/2004, con cui il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico per la Lombardia conferiva delega in materia disciplinare ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e il successivo provvedimento direttoriale n. 400 del 15/6/2010, che conferma le competenze dei Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali in materia di disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;*

*VISTO il provvedimento prot. MIURAOOUSPMI R.U. 314 del 10/11/2015 con cui è stato costituito, presso l'U.S.P. di Milano, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale docente e non docente della scuola, ai sensi dell'art. 55/bis – comma 4 – del D. lgs. n.165/2001, così come introdotto dal D. lgs. n. 150 del 27/10/2009 e in ottemperanza a quanto indicato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia con nota prot. MIUR AOO DRLO R.U. 20962 del 17/11/2009;*

*VISTO il D.D. prot. MPIAOODRLO. R.U. 1761 del 22/07/2021 che modifica i precedenti D.D. prot. MPIAOODRLO. R.U. 718 del 17/03/2021, D.D. prot. MPIAOODRLO. R.U. 139 del 2/2/2021, D.D. prot. MIURAOODRLO R.U. 3149 del 20/10/2020 e prot. MIURAOODRLO R.U. 683 del 29/06/2020;*

*VISTO il D.D. prot. MPIAOUUSPMI R.D. 1835 del 14/06/2021 con cui è stato sostituito, presso l'U.S.P. di Milano, il Presidente dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale docente e non docente della scuola;*

*RICHIAMATO l'atto prot. MIURA USPMIR.U. 19983 del 15.12.2021, con cui l'U.p.d. dell'A.T. di Milano procedeva alla formale*



contestazione di addebiti nei confronti del sig. Manzi Sergio David, nato il 17/03/1995, Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato in servizio presso l'I.C. Riccardo Massa di Milano Andrea Piscitelli, per falsità documentale per aver dichiarato il possesso di un titolo falso attestato tramite l'allegazione di un certificato contraffatto e pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente;

TENUTO CONTO che il dipendente non ha partecipato all'audizione disciplinare fissata per il giorno 20 gennaio 2022 ma si è avvalso della facoltà di produrre memoria giustificativa sui fatti contestati;

RESO ATTO che " L'Avv. Sabato Moschiano, come da procura agli atti, in memoria difensiva conferma la veridicità del titolo indicato in domanda e prodotto all'Amministrazione dal sig. Manzi poiché, a suo parere, le dichiarazioni acquisite in fase di istruttoria sia dal Dirigente dell'At di Salerno sia dall'Istituzione pubblica depositaria degli atti "Vico de Vivo " di Agropoli risultano insufficienti a smentire il conseguimento del titolo controverso";

VISTO il verbale decisionale del 16/02/2022 con cui "L'U.p.d. esaminata la memoria difensiva e gli atti istruttori del procedimento, conferma la falsità del certificato di qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE-SETTORE SALA E BAR", conseguito dal sig. Manzi nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario IPPSART "Primo Levi" di Agropoli (SA), con punteggio di 100/100 per le motivazioni di seguito riportate: in data 12.11.2021, l'USR Campania attestava che il nominativo del sig. Manzi non risultava tra quello dei candidati che avevano conseguito la qualifica di "OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE-SETTORE SALA E BAR" presso l'Istituto "Primo Levi" nell'a.s. 2011/2021; in data 22.11.2021 (prot. 12735 del 22.11.2021) l'I.S.S. "Vico de Vivo" di Agropoli (SA), depositario degli atti dell'Istituto paritario "Primo Levi" la cui parità era stata revocata nell'a.s. 2013/2014, comunicava come non vi fosse presente documentazione depositata attestante il



conseguimento del titolo di studio contestato, da parte della SV, presso l'Istituto Paritario IPPSART "Primo Levi" di Agropoli (SA). Incontestate nel merito risultano le comunicazioni sopra menzionate né è stata prodotta documentazione utile a rivedere la fondatezza della contestazione elevata. Va peraltro evidenziato che il dipendente in virtù del falso titolo dichiarato ha beneficiato illegittimamente di un incremento del punteggio spettante nella graduatoria di III fascia ATA valida per il triennio 2021/2023 ed è conseguentemente risultato destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato non spettante fino al 30.06.2022, in qualità di collaboratore scolastico";

TENUTO CONTO che l'U.p.d., nella summenzionata seduta "alla luce di quanto sopra rappresentato, decide all'unanimità di irrogare al sig. Manzi Sergio David, nato il 17/03/1995, Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato in servizio presso l'I.C. Riccardo Massa di Milano, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, così come espressamente stabilito dall'art. 55 quater, comma 1, lett. d) e comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art.13, comma 9, n. 2, lett. a) C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018"; per i motivi di cui alle premesse e in recepimento della summenzionata decisione,

### **IRROGA**

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quater, comma 1, lett. d) e comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 così come richiamato dall'art. 13, comma 9, n. 2, lett. a) del C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018, al sig. Manzi Sergio David, nato il 17/03/1995, Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato in servizio presso l'I.C. Riccardo Massa di Milano, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, con decorrenza immediata.

Art. 2) Il Dirigente dell'I.C. Cadorna di Milano, ove il sig. Manzi ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di circolo



*e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021-23, provvederà a disporre, alla luce del presente provvedimento disciplinare, atto di depennamento dalla summenzionata graduatoria da notificare al sig. Manzi e a tutti gli Istituti scolastici ove lo stesso risulta inserito.*

*Art. 3) Secondo quanto disposto dal D.P.R. 9/5/1994 n. 487, il predetto dipendente non potrà più accedere ad impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.*

*Art. 4) Avverso il presente provvedimento, che costituisce atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/01 s.m.i. ;*

*Art. 5) Il presente decreto verrà inviato ai competenti Organi di Controllo, per il prescritto visto.*

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X  
AMBITO TERRITORIALE MILANO**

**Yuri COPPI**

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"*

- Il ricorrente, per il tramite della scrivente difesa, aveva intanto contestato gli addebiti lui elevati a seguito di avvio di procedimento disciplinare, chiedendo volersi disporre l'archiviazione dello stesso (**allegato 7**), nonché impugnato il licenziamento *ante tempus* con istanza di annullamento della risoluzione unilaterale del contratto e ripristino immediato del rapporto funzionale (**allegato 8**);

Tanto premesso si osserva in

### **FATTO E DIRITTO**

Il decreto di licenziamento senza preavviso di cui in premessa, oggetto della presente impugnativa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale va ritenuto illegittimo e, pertanto invalidato, e comunque disapplicato per le ragioni che seguono:



1. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario Ippsart 2 "Primo Levi" di Agropoli (SA), per assunta falsità del titolo.

Orbene, a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, va rilevato che **l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserito nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, poiché il ricorrente è in possesso comunque di altro titolo di accesso, peraltro puntualmente inserito nella domanda**, ossia quello di diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Paritario per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michele Pinto" di Mugnano del Cardinale (AV). Ed invero, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 18699 del 2019, nel ribadire il principio già affermato con sent. n. 18719 del 23 settembre 2016, ovvero che: *"il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 -quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti»*", ha ulteriormente chiarito che *"la tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni..... non può giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria*





*caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. **Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo***". In senso conforme, da ultimo, ordinanza n. 12460 del 19 aprile 2022.

In applicazione di siffatti principi l'asserita invalidità del titolo conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario Ippsart "Primo Levi" di Agropoli (SA), avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla graduatoria solo in caso di mancato possesso di ulteriori titoli validi; ipotesi che non ricorre nel caso di specie!

2. In sede di presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 in qualità di personale A.T.A **il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario Ippsart "Primo Levi" di Agropoli (SA), con votazione 100/100, all'esito di regolari esami.** Ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. Ed invero **le comunicazioni provenienti sia dall'USR-AT di Salerno che dalla scuola "Vico de Vivo" nulla dicono circa l'effettivo conseguimento o meno del titolo di studio controverso, lasciando piuttosto presagire disservizi organizzativi, se non mere sviste o dimenticanze, provenienti dalle dette istituzioni scolastiche.** In particolare, quanto alla comunicazione del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Salerno (in riscontro alla richiesta del D.S. dell'I.C. "Riccardo Massa"), la stessa si limita, nella sostanza, a riferire che *"non essendo in possesso dei registri relativi agli esami di qualifica in quanto non depositati in copia presso gli Uffici di questo A.T. né delle*



*scuole statali né da quelle paritarie, non è possibile confermare il titolo in oggetto ed il relativo punteggio”; a nulla rilevando, neppure in via puramente indiziaria, che “non risulta il nominativo del sig. Manzi Sergio David tra i candidati qualificati negli elenchi nominativi allegati alla richiesta di pergamene di Qualifica Professionale Operatore dei Servizi di Ristorazione- Settore sala bar afferente all’Istituto Primo Levi per l’a.s. 2011-2012”. Analogamente, priva di rilievo ritorna la risposta proveniente dall’Istituto Istruzione Superiore “Vico de Vivo” di Agropoli, a richiesta del D.S. dell’I.C. Riccardo Massa di Milano che, quale scuola pubblica depositaria degli atti del cessato Istituto Primo Levi di Agropoli, comunicava quanto segue: “A seguito di accertamenti eseguiti ed adeguate verifiche... comunica che non è presente documentazione depositata attestante il conseguimento del titolo di studio... del sig. Manzi Sergio David...”.*

A suffragio di quanto innanzi valgano le allegate pronunce del Tribunale di Viterbo e del Tribunale di Modena (**allegato 9**) che danno conto, anche nello specifico caso di identica vicenda e comunque in fattispecie analoghe, del pieno diritto del lavoratore al riottenimento della propria occupazione inopinatamente frustrata.

**Deve, pertanto, innanzitutto, procedersi all’accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l’estensione al profilo di CS dell’altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell’illegittimità del licenziamento *ante tempus* disposto nei confronti del ricorrente e del conseguente depennamento dalle graduatorie ATA operato dall’amministrazione resistente.**

3. I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi perché emessi in violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento di cui all’art. 7, comma 5, D.M. 640/2017. Difatti il



Dirigente Scolastico che attribuisce la supplenza, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, deve effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7 del DM 640/17 nonché in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. Nel caso di specie, invece, la verifica del punteggio assegnato al ricorrente è stata effettuata a distanza di quasi due anni dalla stipulazione del primo contratto (**allegato 10**), in palese violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, seppur il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (2017), il conferimento del primo contratto (2020) e l'emissione del decreto di rettifica (2021), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

4. L'erronea valutazione dell'Amministrazione Scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con l'Istituto Comprensivo "Riccardo Massa" di Milano recante prot. n° 2692 con decorrenza dal 21.09.2021 e cessazione al 30.06.2022 per n° 36 ore settimanali.

Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Ed invero, come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in*



*omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”. Attesa l’illegittimità del licenziamento disposto dalla P.A. il ricorrente ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2021/2023, con conseguente caducazione dei provvedimenti di licenziamento, depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.*

### ***SUL PERICULUM IN MORA***

Parte ricorrente è senza occupazione, non possiede altri redditi né altra fonte di sostegno economico atteso che lo stesso vive da solo, come da certificato di stato di famiglia che si allega (**allegato 11**). Ricorre, dunque, con procedura di urgenza, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento *de quo* e il riconoscimento del diritto all’attribuzione del punteggio maturato e a maturarsi fino al 30.06.2022, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto, come sopra rappresentato. Il licenziamento, infatti, non consentirà l’inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste per il prossimo anno scolastico, e precluderà l’accesso a qualunque altro tipo di impiego presso Pubbliche Amministrazioni, risolvendosi in una perdita di professionalità e di *chance* che determinerebbe un pregiudizio “irreparabile” per il ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali.



Per tutto quanto innanzi esposto, il sig. Manzi Sergio David, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

all'On.le Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione della causa, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di licenziamento recante prot. MPI AOOUSPMI dell'01.03.2022 disposto dal Ministero dell'Istruzione –Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione del provvedimento medesimo e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
- b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2023, con conseguente caducazione dei provvedimenti di licenziamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
- c) condannare le Amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarle al reinserimento e/o ricollocazione del sig. Manzi Sergio David nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il personale ATA, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 30.06.2022, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Riccardo Massa di Milano di n° 36 ore settimanali e con scadenza al 30.06.2022;



- d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2011-2012 presso l'Istituto Professionale Paritario Ipsart 2 "Primo Levi" di Agropoli (SA), per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
- e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso Istituto Primo Levi di Agropoli), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michele Pinto" di Mugnano del Cardinale (AV), già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;
- f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
- g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;
- h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
- i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.



### **In via istruttoria**

Si producono in allegato tutti i documenti richiamati in ricorso e precisamente:

1. domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2023;
2. diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michele Pinto" di Mugnano del Cardinale (AV);
3. diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario Ippsart 2 "Primo Levi" di Agropoli (SA);
4. contratto di lavoro a tempo determinato del 21.09.2021;
5. richiesta di avvio procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001;
6. decreto di licenziamento senza preavviso;
7. risposta di contestazione degli addebiti a seguito di avvio di procedimento disciplinare;
8. impugnativa del licenziamento *ante tempus* con istanza di annullamento della risoluzione unilaterale del contratto e ripristino immediato del rapporto funzionale;
9. ordinanza Tribunale di Modena e stralcio sentenze Tribunale di Viterbo;
10. contratti di lavoro del 14.01.2020 e del 5.02.2020;
11. certificato di stato di famiglia.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA**

La presente controversia ha valore indeterminato, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 come modificato dalla Legge n. 111/2001 in quanto il ricorrente ha reddito inferiore ad € 34.481,46, come autocertificazione che si allega.



### **Istanza di notificazione ex art. 151 cpc**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare lo stesso atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza ai predetti.

Nella obiettiva difficoltà di reperimento di tutti i nominativi degli eventuali contro interessati e dei rispettivi recapiti, nonché nella inevitabile dilatazione eccessiva dei tempi del procedimento, si chiede, ai sensi dell'art. 150 e ss cpc, volersi autorizzare la notifica a loro favore mediante la pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> o con altra modalità ritenuta idonea.

E pertanto, la presente difesa avanza

### **ISTANZA**

affinchè l'On.le Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia disporre in tal senso mediante al pubblicazione sul sito internet ufficiale del M.I. del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Nola (NA), 31.05.2022

Avv. Sabato Moschiano

